

1 GENERALITÀ

1.1 Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell'ordine è retto dalle condizioni richiamate nel presente documento; inoltre per l'esecuzione dell'ordine dei vari tipi di prodotto occorre fare riferimento alla eventuale documentazione tecnica che **Azienda ragione sociale**, d'ora in poi definito come **"committente"** consegnerà al Fornitore. Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive saranno valide solo se pattuite per iscritto.

1.2 L'ordine diventa irrevocabile da parte del **"committente"**, allorché venga sottoscritto per accettazione dal Fornitore.

1.3 Nel caso in cui intervengano circostanze tali da fare ritenere che il Fornitore non sarà in grado di assicurare il livello di servizio richiesto, il **"committente"**, avrà la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta.

1.4 Il Fornitore si obbliga a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con il **"committente"**, ed a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza in connessione con l'esecuzione dell'ordine.

1.5 Il Fornitore si obbliga a imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dagli ordini il **"committente"** a qualsiasi terzo con lui cooperante.

1.6 Per ogni controversia è competente il Foro di Torino; è tuttavia riservata a il **"committente"**, la facoltà di convocare il Fornitore presso il giudice del luogo dove ha sede l'impresa del Fornitore. La Legge applicabile è sempre quella italiana.

2 INFORMAZIONI TECNICHE E PROPRIETÀ INDUSTRIALI

2.1 Le informazioni tecniche fornite da il **"committente"** restano di proprietà di il **"committente"** e devono essere utilizzate esclusivamente per l'esecuzione degli ordini di il **"committente"** In relazione ad esse il Fornitore è tenuto a conservare la documentazione tecnica e gli eventuali campioni con la massima cura e restituirle quando gli sia richiesto.

2.2 Il Fornitore si obbliga ad apporre il marchio/codici il **"committente"** o del suo Cliente sui particolari ordinati secondo lo standard ed in conformità con le modalità e istruzioni indicate da il **"committente"**. Qualora il progetto e/o le attrezzature siano di proprietà il **"committente"**, il Fornitore non può produrre direttamente o indirettamente per il mercato o per i ricambi senza previa autorizzazione di il **"committente"**.

3 ATTREZZATURE SPECIFICHE E MATERIALI

3.1 Le attrezzature che il **"committente"**, mette a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'ordine rimangono di proprietà esclusiva della il **"committente"**. Il Fornitore é responsabile per il loro smarrimento, distruzione o danneggiamento.

In ordine alle predette attrezzature il Fornitore è tenuto a:

- a) Registrarle e contrassegnarle come di proprietà di il **“committente”**;
- b) Custodirle e utilizzarle con la massima cura e provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria.
- c) Non utilizzarle o permettere che vengano utilizzate se non per l'esecuzione degli ordini il **“committente”**;
- d) Non trasferirle fuori dai propri stabilimenti se non nei limiti di quanto di volta in volta preventivamente autorizzato da il **“committente”**;
- e) Consentire agli incaricati della il **“committente”**, di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità della loro conservazione ed utilizzazione, nonché il loro stato d'uso;
- f) In caso di violazione delle prescrizioni sopra pattuite, il **“committente”**, avrà diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni che ne dovessero derivare;

3.2 Quanto riferito al comma 3.1 si intende applicabile anche in relazione ai semilavorati e agli altri materiali che il **“committente”**. abbia messo a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'ordine.

4 MODIFICHE ALLA FORNITURA

4.1 Il Fornitore si obbliga, ove richiesto da il **“committente”**., a :

- a) Modificare le caratteristiche del particolare ordinato, restituendo la relativa documentazione tecnica antemodifica;
- b) Cessare la produzione e la fornitura del particolare ordinato. In questo caso purché il Fornitore rispetti le disposizioni di cui al comma 4.2, il **“committente”**. si obbliga a tenere a proprio carico i particolari in corso di lavorazione per un quantitativo che, in ogni caso, non potrà essere superiore al numero:
 - o Delle consegne previste per il mese in cui viene notificato il preavviso di modifica o di annullamento che costituiscono la scorta di sicurezza il **“committente”**. presso il Fornitore;
 - o Dei semilavorati e delle materie prime per la produzione dei particolari oggetto di consegna per il secondo mese successivo. Questi particolari ultimati o in corso di lavorazione si intenderanno a tutti gli effetti venduti a il **“committente”**., che darà disposizione per la consegna o per la definitiva rottamazione dei particolari.

4.2 Nei casi di cui al comma precedente, il Fornitore è tenuto a rispettare tassativamente la schedulazione ricevuta da il **“committente”** in termini di quantitativi e date, con la certezza di avere garantiti due mesi di programmazione. Per quanto riguarda l'avanzamento produttivo presso il Fornitore e gli acquisti di materiali, valgono i quantitativi comunicati con il programma settimanale. Il Fornitore si fa obbligo di garantire il rispetto di tali quantitativi.

- 4.3 Nessuna modifica al prodotto e al processo è ammessa, senza che la stessa non venga concordata e condivisa per iscritto con il Servizio qualità il **“committente”**.
- 4.4 La gestione dei lotti minimi è da definire con ufficio acquisti durante le trattative dell’offerta.

5 QUALITÀ ED AFFIDABILITÀ

- 5.1 Il Fornitore si obbliga ad effettuare tutti i controlli necessari atti a garantire l'affidabilità e l'idoneità del particolare alla funzione e all'impiego richiesti, come indicato nella documentazione tecnica fornita da il **“committente”**.
- 5.2 Il Fornitore si obbliga a porre in essere processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare una qualità adeguata alle prescrizioni il **“committente”**.
- 5.3 Fermi restando le responsabilità e gli obblighi derivanti dai precedenti commi 5.1 e 5.2, il Fornitore si obbliga a conformarsi a:
- 5.4 **Qualificazione del prodotto:** in accordo con la modalità prevista dalla documentazione IATF 16949 PPAP- Livello 3 se non diversamente concordato con l’ente Qualità. Rispettare le richieste relative ai requisiti minimi per i fornitori
- 5.5 **F.I.F.O.:** Tutte le forniture dovranno essere effettuate con questa modalità. Qualora per qualsiasi ragione una o più forniture non potessero essere effettuate con tale modalità è compito del fornitore segnalarlo, richiedendo specifica deroga, alla Qualità del **“committente”**.
- 5.6 **Rintracciabilità dei controlli effettuati:** è responsabilità del fornitore mantenere documentazione scritta dei controlli effettuati, degli eventuali documenti che certifichino la qualità dei propri prodotti / processi per un tempo di 15 anni dalla data dell’ultima fornitura.
- 5.7 **Monitoraggio del prestazione dei fornitori:** Sistematicamente ad ogni semestre ogni fornitore continuativo della il **“committente”**., riceverà via email una situazione aggiornata relativa al vendor rating delle proprie forniture e più specificamente rispetto alla qualità del componente e del servizio fornito alla il **“committente”**.
- 5.8 **Gestione delle non conformità:** Al riscontro di una non conformità da parte della il **“committente”**., il fornitore riceverà un’osservazione di collaudo nella quale saranno riportate tutte le informazioni relative al prodotto e alle caratteristiche anagrafiche del lotto in questione. L’iter della non conformità, dovrà essere gestito attraverso la compilazione del documento **8D report** inviato dalla Qualità della il **“committente”**, utilizzando le tecniche specifiche del problem solving. La situazione di non conformità verrà definitivamente chiusa da parte del **“committente”**, attraverso la spedizione al fornitore in questione del modello 8D siglato e con la data di chiusura posta in calce al documento stesso.

- 5.9 **Escalation process:** E' una modalit  a cui il fornitore si deve conformare, qualora la qualit  della il "committente"., riscontri gli aspetti qualitativi definiti nel documento "Escalation process" allegato.
- 5.10 **Identificazione del prodotto:** Tutti gli imballi utilizzati per la spedizione dei materiali al "committente" dovranno essere individuati da documenti riportanti il codice del particolare e l'ultimo esponente di modifica, la quantit  e il lotto di produzione.
- 5.11 **Responsabilit  da prodotto:** Nel caso in cui il particolare ordinato sia soggetto a leggi, decreti o regolamenti, italiani e/o stranieri riguardanti la sicurezza, la riciclabilit  o l'ambiente, ecc., il Fornitore   tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa alla omologazione del prodotto e dei processi produttivi dalla quale risulti fra l'altro, con quali modalit , da chi e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate. Detta documentazione dovr  essere conservata dal Fornitore per almeno 15 anni e dovr  essere consegnata al "committente" su richiesta della medesima. Inoltre, poich  il "committente"   tenuta nei confronti di terzi a permettere da parte dei medesimi controlli ed ispezioni su metodi di produzione e di collaudo e sulla documentazione di collaudo, il Fornitore si impegna a permettere analoghi controlli ed ispezioni anche presso la propria Azienda. Il Fornitore   tenuto ad imporre obblighi analoghi ai propri subfornitori.
- 5.12 **A.P.Q.P. (Advanced, Product, Quality Planning):** In caso di assegnazione di un nuovo ordine il fornitore in questione dovr  monitorare l'avanzamento delle attivita di sviluppo del prodotto e del processo, attraverso un'opportuno APQP. Qualora il fornitore non disponesse di tale modulistica / template, dovr  segnalarlo in maniera preventiva durante lo sviluppo della fase dell'offerta, in maniera che l'ufficio acquisti della il "committente" conosca tale mancanza e condivida con la Qualit  la modalit  migliore per la gestione della problematica.
- 5.13 **Campione di riferimento:** Al completamento della fase di APQP/PPAP il fornitore   tenuto a mantenere presso il proprio stabilimento un campione / una stampata realizzata con le medesime modalit  – attrezzature definitive e conformi a quanto campionato e condiviso con il PPAP con la Qualit  del "committente".

6 CONSEGNA

- 6.1 Ogni materiale spedito al "committente", deve essere corredato di tutti i Documenti relativi alla sua identificazione e quelli espressamente richiesti dalla tipologia della consegna, cos  come espressamente richiesto dall'ordine del "committente";
- 6.2 Nell'ambito di una metodologia di programmazione che verr  comunicata da il "committente", i termini dei programmi di consegna sono tassativi, non sono ammessi ritardi n  consegne anticipate, se non espressamente concordato per iscritto;

- 6.3 Se non diversamente concordato, è fatto obbligo al Fornitore di programmare i mezzi di trasporto, propri o di terzi, al fine di rispettare le date di consegna;
- 6.4 Ogni Fornitore è tenuto a mantenere presso i propri magazzini le scorte dei particolari necessarie ad assicurare la continuità delle forniture. Ciò nei termini di quanto richiesto garantito al punto 4.2, siano esse di prodotti finiti, semilavorati o materie prime;
- 6.5 Qualora insorgano delle difficoltà nel rispettare i termini di consegna, il Fornitore è obbligato a darne immediata e preventiva comunicazione al **“committente”**;
- 6.6 I particolari spediti devono essere accompagnati dal rimesso di consegna nel numero di copie richiesto dal **“committente”**; Il rimesso di consegna deve contenere le seguenti indicazioni:
- o Ragione sociale del Fornitore, codice anagrafico del Fornitore, denominazione il **“committente”** del particolare, data di spedizione, numero d'ordine, quantitativo del lotto spedito, numero di lotto e numero di colli.

7 CONFORMITÀ, RITARDI E VIZI

- 7.1 Il Fornitore si impegna a garantire i particolari forniti esenti da vizi, difetti e da non conformità constatati in qualunque momento, prima o dopo la loro produzione, nonché dopo l'immissione in commercio del prodotto di cui costituiscono una parte. Qualora il materiale consegnato risulti non conforme, il **“committente”** avrà la facoltà di:
- a) Rispedire il materiale a spese del Fornitore e richiederne la sostituzione gratuita
 - b) Eventualmente riparare i particolari difettosi addebitando la spesa al Fornitore il **“committente”**. avrà comunque diritto a vedersi risarciti tutti i danni che ne dovessero derivare.
- 7.2.1 Il Fornitore garantisce altresì la conformità quantitativa della merce a quanto dichiarato nel rimesso di consegna; se ciò non dovesse verificarsi è facoltà del **“committente”**, pretendere che il Fornitore provveda immediatamente all'invio della parte di fornitura risultata mancante.
- 7.3 Qualora a seguito di reclami e/o di non conformità, ritardi consegna, etc, oggettivamente accertati e fondati, da cui scaturissero costi o penali poste a carico del **“committente”** dal committente principale, la responsabilità dei medesimi, verrà automaticamente addebitata al fornitore, con facoltà di Cobraplast di procedere di default con compensazioni dei relativi costi su eventuali fatture non scadute o in scadenza.
- 7.4 Nel caso in cui il **“committente”**, fosse convenuta in giudizio per responsabilità civile (compresa la "product liability") o contrattuale o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali, in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità,

dei particolari, il Fornitore sarà obbligato a manlevare il “**committente**” e a risarcire i danni eventualmente subiti dalla medesima.

- 7.4.1 In tutti i casi il fornitore sarà tenuto ad informare Azienda ragione sociale in merito alla esistenza di eventuali polizze assicurative a copertura del rischio prodotto.

8 INDICATORI DI QUALITA' E DI PUNTUALITA'

Il “**committente**” ha definito come indicatori per la qualità di fornitura un numero massimo di scarti espresso in parti per milione e una percentuale di spedizioni che devono rispettare la data comunicata al momento dell'ordine, i valori sono espressi nei due punti seguenti.

- 8.1 Qualità ppm: **50**
8.2 On time delivery: **95%**

9 PREZZI

- 9.1 I prezzi indicati sugli ordini sono fissi, sono perciò escluse variazioni retroattive dei prezzi.
9.2 I prezzi verranno stabiliti dalla funzione Acquisti il “**committente**”. e solo da quest'ultima potranno essere modificati.

Le clausole 1.3 (Facoltà unilaterale di recesso), 1.6 (Foro competente), 4 (Modifiche alla fornitura), 7 (Conformità, ritardi e vizi) si intendono singolarmente lette ed approvate ai sensi dell'articolo 1341 Codice Civile.